

Comune di Dogliani (Cuneo)

Modifiche ed adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale.

MODIFICHE ED ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE:

- ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA CONTENUTE NEI MANUALI “GUIDA AL RECUPERO DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ARCHITETTURA DEL TERRITORIO DEL G.A.L. MONGIOIE LEADER PLUS 2000-2006” ED “INTEGRAZIONE DEL MANUALE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHITETTONICO E CULTURALE LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.S.L. DEL G.A.L. MONGIOIE NELL’AMBITO DELL’ASSE IV LEADER 2007-2013”;
- MODIFICA ALL’ART. 16 IN RECEPIMENTO DELLA DCR N. 267-31038 DEL 8.07.2009 ED IN ADEGUAMENTO ALL’ART. 8 DELLA L.R. N. 13/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Silvia BOLMIDA
RENDE NOTO

che con deliberazione n. 2 del 29/01/2015, esecutiva a termini di Legge, il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti modifiche al regolamento edilizio comunale:

1) **La prima modifica** con particolare riferimento all’avvenuta iscrizione all’interno della Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel giugno 2014 del sito UNESCO “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” e la consapevolezza che il paesaggio rappresenta un fattore determinante per il benessere individuale e sociale, contribuisce alla definizione dell’identità regionale, costituisce una risorsa strategica che, se opportunamente valorizzata, diventa uno dei fondamenti su cui basare lo sviluppo economico del territorio comunale doglianese.

Visti i manuali “Guida al recupero degli elementi caratterizzanti l’architettura del territorio del G.A.L. Mongioie Leader Pus 2000 – 2006” e “Integrazione del manuale per il recupero del patrimonio storico, architettonico e culturale in attuazione del P.S.L. del G.A.L. Mongioie nell’ambito dell’Asse IV Leader 2007- 2013”;

Si propone pertanto al Consiglio Comunale l’approvazione e l’adozione dei manuali “Guida al recupero degli elementi caratterizzanti l’architettura del territorio del G.A.L. Mongioie Leader Plus 2000-2006” ed “Integrazione del Manuale per il recupero del patrimonio storico, architettonico e culturale locale in attuazione del P.S.L. del G.A.L. Mongioie nell’ambito dell’ Asse IV Leader 2007-2013” quali allegati di riferimento propositivo al Regolamento Edilizio vigente, inserendo nel REGOLAMENTO EDILIZIO al TITOLO IV – INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI – ed in particolare in conclusione dell’Art. 32 “Inserimento ambientale delle costruzioni”, la seguente NOTA OPERATIVA:

“Per il recupero dei manufatti esistenti si approvano e adottano i manuali “ Guida al recupero degli elementi caratterizzanti l’architettura del territorio del G.A.L. Mongioie Leader Pus 2000 – 2006 e l’”Integrazione del manuale per il recupero del patrimonio storico, architettonico e culturale in attuazione del P.S.L. del G.A.L. Mongioie nell’ambito dell’Asse IV Leader 2007-2013”.

2) **La seconda modifica** riguarda l’adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale alle sopravvenute novità legislative, ed in particolare l’Articolo 16 del R.E. tipo regionale che ha introdotto modifiche per la misurazione delle distanze, e alla Legge Regionale n. 13/2007 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia” che ha introdotto modificazioni nel calcolo della volumetria convenzionale.

omissis

Art. 16 - “Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)”

1.omissis

2.omissis

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.”.

3) **La terza modifica** riguarda l' ADEGUAMENTO del R.E. ALL'ART. 8 DELLA L.R.13/2007

omissis

di inserire ed integrare, a conclusione del TITOLO III – PARAMETRI ED INCIDICI EDILIZI ED URBANISTICI, successivamente ai disposti dell' Art. 27 “Indice di densità territoriale”, la seguente nota integrativa:

“In applicazione della Legge regionale n. 13/2007 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”, ed in particolare dell'Articolo 8:

Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

1. Le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico sono esclusi dai computi di cui al comma 1 secondo i limiti fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera g).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici se non comportano ombreggiamento delle facciate, e dalle strade ferme restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici esistenti in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

5. Ai proprietari e agli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per il rilascio del permesso di costruire o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, è vietato effettuare riduzioni degli spessori complessivi.

6. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.

7. *Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.*

8. *Le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico sono esclusi dai computi di cui al comma 1 secondo i limiti fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera g).*

9. *Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici se non comportano ombreggiamento delle facciate, e dalle strade ferme restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.*

10. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.*

11. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici esistenti in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.*

12. *Ai proprietari e agli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per il rilascio del permesso di costruire o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, è vietato effettuare riduzioni degli spessori complessivi.*

13. *I commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.*

Dogliani, 15.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Silvia BOLMIDA